

**RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE  
CML**

**PER IL RILASCIO DELLA PATENTE SPECIALE**

(art. 23 della L. 120/2010 di modifica all'art. 119 comma 5 del Codice della Strada)

da inoltrare con RACCOMANDATA A/R

Spett.le  
RFI S.p.A  
D.P.O Direzione Sanita'  
UNITA' TERRITORIALE DI

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
candidato/titolare della patente di guida Cat.....rilasciata da .....  
il ....., gia' sottoposto a visita presso la Commissione Medica  
Locale dell ' ASL AL ..... in data .....  
e da questa giudicato .....

**C H I E D E**

ai sensi del comma 5 dell' art. 23 della Legge n. 120 del 29.07.2010, di essere sottoposto a visita medica, finalizzata ad una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla suddetta Commissione Medica Locale, che il sottoscritto non condivide per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....

Si allega copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale (CML) dell'ASL AL .

Data

FIRMA

**INDIRIZZO DOVE INVIARE LA LETTERA RACCOMANDATA A/R DI CONVOCAZIONE A VISITA:**

Via ..... n. civico .....

CAP .....CITTA' .....

RECAPITO TELEFONICO .....

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DEI GIUDIZI EMESSI DALLE  
COMMISSIONI MEDICHE LOCALI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la motorizzazione  
Divisione 6

Prot. n. 71348 - 06.09.2010

Roma, 6 settembre 2010

**OGGETTO: Art. 119, 5 comma. Tutela avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali.**

.....Omissis.....

**2) TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA O PROVVEDIMENTI  
CHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)**

**Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, con la citata norma il legislatore ha inteso introdurre, in luogo del più dispendioso e lungo ricorso gerarchico avverso i giudizi delle commissioni mediche, un regime di tutela semplificato e presumibilmente più rapido ed economico.**

Tale sistema prevede che l'interessato nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, possa sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere effettuata direttamente dall'utente senza necessità di passaggi intermedi. Al fine di agevolare gli utenti si pregano gli Uffici da una parte e le Commissioni dall'altra di fornire agli interessati gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili anche sul sito [www.rfi.it](http://www.rfi.it) alla voce "Le nostre attività" - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico.

Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa e più favorevole valutazione medica, l'interessato potrà produrre la suddetta nuova certificazione direttamente agli uffici della motorizzazione.

Sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., gli Uffici della motorizzazione provvederanno, in autotutela, ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi. Analogamente gli Uffici provvederanno per quanto attiene alle riduzioni di validità, ai declassamenti e agli adattamenti.

**3) TERMINI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI DELLA  
SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA P.A.**

Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni, il nuovo comma 5 dell'art. 119 prevede che la facoltà dell'interessato di richiedere il riesame del giudizio medico delle commissioni mediche locali possa essere esercitato entro precisi limiti temporali.

Più in particolare la nuova norma prevede che l'interessato debba produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l'eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque **entro il termine massimo di 120 giorni.**

**4) CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA TARDIVA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. Rfi è considerata dalla legge un onere e conseguentemente la produzione del suddetto certificato oltre il **termine massimo di 120 giorni** sopra indicato comporterà la stabilizzazione della valutazione delle Commissioni mediche locali che non potrà più essere modificata ed altresì la decadenza dalla possibilità di esperire ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato.

Tuttavia, qualora l'utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l'espletamento della visita stessa, l'Ufficio potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione delle commissioni mediche.

Si evidenzia da ultimo che, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 119, il comma 7 dello stesso articolo non può più trovare applicazione e pertanto, pur se non abrogato in forma esplicita, deve ritenersi non più operante.



**Unità Sanitarie Territoriali e Presidi  
sanitari Società R.F.I. aperti al  
pubblico**

**Unità Sanitaria Territoriale TORINO**

Via Paolo Sacchi, 27 bis  
10125 Torino  
Tel 011.6653663 - 011.6653076  
Fax 011.6653725 - 011.6653384

**Unità Sanitaria Territoriale ANCONA**

Via Marconi, 46  
60125 Ancona  
Tel. 071.5924800 - 071.5924810  
Fax 071.5924820

**Unità Sanitaria Territoriale BARI**

Piazza Aldo Moro, 49  
70122 Bari  
Tel 080.58952381  
Fax 080.58952461

**Unità Sanitaria Territoriale BOLOGNA**

Piazza Medaglie d'Oro, 3  
40121 Bologna  
Tel 051.246491  
Fax 051.2583522

**Presidio Sanitario di CAGLIARI**

Via Roma, 22  
09123 Cagliari  
Tel 070.6794783 - 070.6794373  
Fax 070.6794371

**Unità Sanitaria Territoriale CATANIA**

Viale Africa, 160  
95129 Catania  
Tel 095.7468393 - 095.7468544  
Fax 095.7468381 - 095.7468546

**Unità Sanitaria Territoriale FIRENZE**

Piazza Adua, 1  
50121 Firenze  
Tel 055.2352221 - 055.2356203  
Fax 055.2352175

**Unità Sanitaria Territoriale GENOVA**

Via Lagaccio, 3  
16134 Genova  
Tel 010.2743772 - 010.2742381  
Fax 010.2743061

**Unità Sanitaria Territoriale MILANO**

Via Giuseppe Ferrari, 10  
20154 Milano  
Tel 02.63716813 - 02.63716253  
Fax 02.63716257

**Unità Sanitaria Territoriale NAPOLI**

Corso Novara, 10  
80143 Napoli  
Tel 081.200912 - 081.5672380  
Fax 081.5672381

**Unità Sanitaria Territoriale PALERMO**

Piazzetta Benedetto Cairoli, 5  
90123 Palermo  
Tel 091.6034736 - 091.6033380  
Fax 091.6033334

**Presidio Sanitario di PISA**

Piazza della Stazione, 5  
56125 Pisa  
Tel 050.917380 050.917381  
Fax 050.917552

**Unità Sanitaria Territoriale REGGIO CALABRIA**

Largo Ponte Nuovo Calopinace, 24  
89129 Reggio Calabria  
Tel 0965.863681 - 0965.863025  
Fax 0965.863381 - 0965.863087

**Unità Sanitaria Territoriale ROMA**

Via F.A. Pigafetta, 3  
00154 Roma  
Tel 06 57004005  
Fax 06 57004067

**Unità Sanitaria Territoriale TRIESTE**

Piazza Vittorio Veneto, 3  
34132 Trieste  
Tel. 040.3794381 - 040.3794905  
Fax 040.3794259

**Unità Sanitaria Territoriale VENEZIA**

Via Trento, 38  
30171 Mestre  
Tel 041.784807 - 041.784803  
Fax 041.784669

**Unità Sanitaria Territoriale VERONA**

Via Piave, 12  
37135 Verona  
Tel 045.8022281 - 045.8023380  
Fax 045.8023940